Legge regionale 08 luglio 2019 , n. 9 - TESTO VIGENTE dal 07/03/2023

Disposizioni multisettoriali per esigenze urgenti del territorio regionale.

Art. 29

(Modifiche alla legge regionale 18/2015)

1. All'articolo 25 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 le parole <<con popolazione fino a 60.000 abitanti>> sono soppresse;

b) al comma 3 le parole <<nelle Unioni territoriali intercomunali con popolazione superiore a 60.000 abitanti>> sono sostituite dalle seguenti: <<nei Comuni previsti all'articolo 13, comma 3, della legge regionale 26/2014>>;

c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

<<3 bis. Le Unioni territoriali intercomunali possono avvalersi dell'organo di revisione economico-finanziaria del Comune con il maggior numero di abitanti.>>;

d) il comma 4 è abrogato.

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 27 bis della legge regionale 18/2015 è aggiunto il seguente:

<<1 bis. Nei limiti all'affidamento di incarichi di cui al comma 1, non rileva l'attività di revisione svolta a favore dell'Unione territoriale intercomunale dall'organo di revisione economico-finanziaria del Comune più popoloso, ai sensi del comma 3 bis dell'articolo 25.>>.

3.

(ABROGATO)

(1)

Note:
1 Comma 3 abrogato da art. 9, comma 2, L. R. 23/2021 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 29, c. 1 bis, L.R. 18/2015, con effetto dall'1/1/2022.